



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RAZZI, GIRO, FLORIS, ALICATA, AMIDEI, AURICCHIO, GALIMBERTI, MANDELLI, MARIN, MESSINA, PAGNONCELLI, PICCINELLI, SCIASCIA, SCILIPOTI ISGRÒ, SERAFINI, SIBILIA e ZUFFADA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2015

Modifica al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo i dati forniti da polizia e carabinieri, gli incidenti stradali sul territorio nazionale nel 2014 sono stati 73.688, con un calo del 6 per cento rispetto all'anno precedente ed una diminuzione del numero dei morti (-3,6 per cento) e dei feriti (-6 per cento).

Tali risultati positivi sono una conseguenza delle modifiche apportate, nel tempo, al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dettate dall'esigenza di introdurre nuove regole che garantissero una maggiore sicurezza, soprattutto mediante la prevenzione.

Il presente disegno di legge intende integrare le già vigenti norme di prevenzione attraverso l'introduzione del divieto di fumare durante la guida, allineando, in tal modo, la legislazione italiana a quella di alcuni Paesi europei come l'Inghilterra e la Svezia.

Accendere una sigaretta mentre si è alla guida di un'automobile provoca una diminuzione del proprio livello di attenzione, con conseguente aumento delle probabilità di provocare un incidente.

Anche il fatto che l'aria dell'abitacolo diventa irrespirabile può incidere sulla reattività del guidatore senza che egli se ne avveda, aumentando il pericolo di incidenti.

Fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso di apparecchi radiotelefonici mentre si è al volante, punibile, in base al-

l'articolo 173 del citato nuovo codice della strada, con il pagamento di una somma da euro 161 ad euro 646.

Un altro argomento, altrettanto valido, a sostegno del divieto di fumare durante la guida di un autoveicolo si ravvisa nella necessità della tutela della salute dei terzi viaggiatori, in particolare i bambini, i quali sono sottoposti al dannosissimo fumo passivo.

Inoltre vi è il fatto che spesso, e per consuetudine quasi automatica, il conducente getta fuori dal finestrino il mozzicone acceso, con conseguenze imprevedibili per l'ambiente esterno. La circostanza ha spesso causato incendi sulle sterpaglie adiacenti strade a percorrenza veloce, con la comparsa improvvisa di fumo che, ostacolando la visibilità, ha provocato incidenti. Lo stesso gesto di eliminare dall'abitacolo di un veicolo in corsa la sigaretta provoca, a contatto con il vento, la dispersione all'interno del veicolo di ceneri accese che possono causare incendi all'interno del veicolo stesso.

Appare, dunque, opportuno e necessario modificare la disciplina vigente al fine di rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza sulle strade nel nostro Paese, introducendo nel citato nuovo codice della strada una norma che sancisca il divieto di fumare durante la guida di autoveicoli e le relative sanzioni per chi contravviene alla norma stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 173 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. – (*Divieto di fumare durante la guida*). – 1. È vietato al conducente fumare durante la marcia.

2. Chiunque viola la disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 173, comma 3».

